



**COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO**  
**PROVINCIA DI MODENA**

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366  
Tel.(059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60  
E-mail: [info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it](mailto:info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it)

***Regolamento comunale  
del  
verde pubblico e privato***

Il presente regolamento:

- è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 17/3/2004;
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/3/2004 al 13/4/2004;
- è entrato in vigore in data 9/4/2004 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 10 del 17/3/2004.

Savignano sul Panaro, 16/4/2004

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(Venditti dott. Pietro Giuseppe)*

## INDICE

<b>INDICE.....</b>	<b>1</b>
ART. 1. - PRINCIPI.....	2
ART. 2. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
<b>TITOLO I° .....</b>	<b>3</b>
ART. 3. - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.....	3
ART. 4. - INTERVENTI CULTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	3
ART. 5. - NORME DI ESCLUSIONE .....	3
ART. 6. - ABBATTIMENTI.....	4
ART. 7. - POTATURE .....	6
ART. 8. - DANNEGGIAMENTI .....	7
ART. 9. - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	8
ART. 10. - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.....	8
ART. 11. - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO .....	9
ART. 12. - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI.....	10
ART. 13. - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI .....	11
Lista delle specie per nuovi impianti.....	13
ART. 14. - DIFESA FITOSANITARIA .....	16
Interventi di lotta obbligatoria.....	16
ART. 15. - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA .....	17
ART. 16. - ALBERI MONUMENTALI .....	18
ART. 17. - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE .....	19
<b>TITOLO II .....</b>	<b>20</b>
ART. 18. - AMBITO D'APPLICAZIONE .....	20
ART. 19. - DESTINATARI.....	20
ART. 20. - INTERVENTI VIETATI .....	20
ART. 21. - INTERVENTI PRESCRITTI .....	21
ART. 22. - DEROGHE.....	21
<b>TITOLO III.....</b>	<b>22</b>
ART. 23. - SMALTIMENTO DEI RESTI ORGANICI DERIVANTI DA SFALCI E POTATURE.....	22
ART. 24. - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.....	23
ART. 25. - SFALCIO DI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE.....	23
ART. 26. - SALVAGUARDIA DI FONTANILI MACERI E SPECCHI D'ACQUA .....	23
ART. 27. - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.....	23
ART. 28. - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.....	24
ART. 29. - RIEMPIMENTI DI AVVALLAMENTI, RICARICHI, RICARICATORI E MOVIMENTAZIONI DI TERRA .....	24
ART. 30. - RECINZIONI.....	24
<b>TITOLO IV° .....</b>	<b>25</b>
ART. 31. - SANZIONI.....	25
ART. 32. - NORME FINANZIARIE .....	26
ART. 33. - VIGILANZA .....	26
ART. 34. - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	26
ART. 35. - RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	26

**Art. 1. - Principi**

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

**Art. 2. - Oggetto del regolamento**

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale-storico-paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali, i fossi e le aree golenali.

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

---

## TITOLO I°

### NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

#### **Art. 3. - Oggetto della salvaguardia**

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti o i rampicanti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 70 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 35 per le specie di terza grandezza;

Classe di grandezza	altezza delle piante a maturita'
a) <u>1° grandezza</u>	>20m
b) <u>2° grandezza</u>	10-20m
c) <u>3° grandezza</u>	< 10m

Nel caso di piante policormiche<sup>1</sup>, la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con circonferenza uguale o superiore alla citata misura.

devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cui sopra gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente disciplina le alberature di interesse agrario come meglio specificato nel successivo art. 5. - .

#### **Art. 4. - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale**

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione del Servizio Ambiente.

#### **Art. 5. - Norme di esclusione**

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

- 1 - coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2 - coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) ed altre essenze da frutta tipo vite, kiwi, noci, fichi, cachi, che non siano sottoposte a tutela dagli articoli successivi.

Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piante della vite.

---

<sup>1</sup> piante dalla cui base dipartono due o più tronchi (fusti o "cormi") o polloni.

## **Art. 6. - Abbattimenti**

1 - L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'art. 3. - del presente regolamento) può essere consentito, mediante nulla osta del responsabile dell'Area Servizi alla Città, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria.

La stretta necessità si ravvisa quando:

- gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
- gli alberi sono secchi o presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
- gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
- esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative;
- gli alberi sono stati piantati senza rispettare le distanze di pertinenza e possono per questo essere di ostacolo alla crescita di altre piante o danneggiare con i loro rami manufatti o opere edili in generale;
- appartengono all'elenco di piante sconsigliate perché sono di ostacolo alla riproduzione e diffusione delle specie autoctone (piante infestanti).

La straordinarietà si ravvisa quando:

- gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
- gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una migioria ambientale dell'esistente.

2 - Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una richiesta nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione o compilare l'apposito modello predisposto dall'Area Servizi alla Città.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta, che il Comune provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni.

Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbi o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato; il tecnico comunale, inoltre, per situazioni complesse, può richiedere il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

Per la realizzazione di opere di edilizia pubblica e privata che richiedano abbattimenti di piante tutelate è richiesto il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Le richieste di Perizie aggiuntive o di pareri alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio interrompono il termine sopraindicato di 30 giorni.

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicitata).

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato o il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio) è da intendersi come riscontro positivo.

3 - In caso di grave ed imminente situazione di pericolo per le persone derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica all'Ufficio Ambiente o alla Polizia Municipale, cui dovrà seguire comunicazione scritta con la precisazione dell'albero abbattuto e delle cause di imminente pericolo.

4 - In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una semplice comunicazione da inviare al Comune, il quale, tramite proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

5 - Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti), salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel nulla osta relativo all'abbattimento, da altri alberi e/o arbusti. In alternativa, l'obbligo del reimpianto può essere assolto mettendo a dimora le nuove piante in aree indicate dall'Amministrazione Comunale.

6 - Non sussiste, invece, l'obbligo del reimpianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

7 - L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, le sanzioni riportate all'art. 31. - del presente Regolamento.

8 - In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

9 - Gli alberi e gli arbusti abbattuti senza il riscontro positivo del Comune di cui ai punti precedentemente citati del presente articolo, o devitalizzati, devono essere sostituiti, a cura e spesa dei responsabili e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, con altrettanti nuovi alberi o nuovi arbusti aventi complessivamente equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea).

Si assume come equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea) quella ottenibile complessivamente da più esemplari posti a sostituire l'albero abbattuto, a condizione che la somma complessiva delle circonferenze dei nuovi impianti non sia inferiore alla circonferenza dell'albero da sostituire, il tutto misurato a 130 cm. dal terreno.

Al fine di raggiungere l'equivalente biomassa arborea dell'esemplare del quale è ammessa la sostituzione, potrà prevedersi l'utilizzo di non più del 10% di esemplari arborei a portamento piramidale.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini, sussistano gli spazi previsti secondo le indicazioni dell'art. 11. -

10 - Qualora il Servizio Ambiente verifici che la sostituzione sia impossibile o inattuabile nel luogo in cui è stato effettuato l'abbattimento a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste saranno messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione Comunale.

11 - Gli alberi e gli arbusti posti in sostituzione dovranno essere scelti all'interno dei gruppi 1 e 2. ([tab n 1.](#)).

12 - L'Amministrazione Comunale potrà accettare, a sua discrezione, in alternativa alla sostituzione vera e propria dell'albero come richiamato al punto 7 del presente articolo, il pagamento in base all'ultimo listino prezzi disponibile della Camera di Commercio di Modena, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto, inoltre, delle spese di piantagione in area pubblica. Tale somma, insieme alle sanzioni previste nel presente regolamento, andrà a costituire un fondo da utilizzare per interventi sul verde pubblico e sul ripristino ambientale.(v. art. 32. - )

13 - La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti istruttori comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.

## Art. 7. - Potature

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. In tali condizioni la potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

1 - Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, arte topiaria), si devono seguire le seguenti prescrizioni:

Sono vietate le potature effettuate mediante capitozzatura<sup>2</sup> di rami in corrispondenza di punti il cui la circonferenza raggiunge o supera i 22 cm: in questi casi tutti i tagli devono pertanto essere obbligatoriamente eseguiti mediante “taglio di ritorno”, ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di un altro ramo di pari o maggiori dimensioni da rilasciare e rispettando il “colletto”<sup>3</sup> di quello da asportare.

Sono vietate le potature effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del “taglio di ritorno”, in corrispondenza di punti in cui la circonferenza raggiunge o supera i 35 cm salvo nei seguenti casi:

- potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
- potatura di rami con patologie o parassiti
- potatura di monconi e di rami già spezzati.

2 - Gli interventi potranno essere effettuati :

- per le specie a foglia caduca nel solo periodo autunno/vernino (1 novembre/15 marzo)
- per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto);
- per interventi sulle branche morte di qualsiasi specie, senza limiti temporali;
- per interventi di “potatura verde”, cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, dalla fase di distensione delle foglie fino alla fine di giugno.<sup>4</sup>

3 - In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di circonferenza superiore a 35 cm e in epoche diverse da quelle previste. Gli interventi dovranno essere comunicati all'ufficio ambiente entro 24 ore dalla loro esecuzione.

4 - L'esecuzione di tagli di potatura su rami di circonferenza superiore a 35 cm o in epoche non ottimali (punti 1 e 2 precedenti) e che coinvolga l'interezza della chioma dell'albero deve essere comunicato all'ufficio ambiente, che procederà tempestivamente ad esprimere parere in merito. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta presentazione, se non vi sono state comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, si potrà procedere. In caso contrario dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

5 - Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano la sanzione di cui all' art. 30. - (Recinzioni).

6 - Ogni intervento di capitozzatura o di potatura di branche o rami di circonferenza superiore a cm 62 si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (vedi art. 6. - del presente regolamento), in questo caso non sussiste l'obbligo di reimpianto.

---

<sup>2</sup> Taglio di rami o tronchi senza rilascio di altri rami in corrispondenza del taglio stesso: la pianta reagisce con scoppio di nuovi rametti al fine di riformare la chioma amputata. Non è corretto considerare questo riscoppio come sintomo di vigore perché la pianta ricrea la chioma a scapito delle riserve energetiche accumulate.

<sup>3</sup> “Ingrossamento” alla base di un ramo che favorisce la cicatrizzazione della ferita prodotta dal taglio.

<sup>4</sup> Dal mese di luglio in poi la maggior parte dell'attività fotosintetica è utilizzata per accrescere le riserve delle piante; la potatura in questi mesi può provocare un indebolimento della pianta che si manifesta negli anni successivi alla potatura.




fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)




fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

### Art. 8. - Danneggiamenti

1 - Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita, comportano la sanzione di cui all'art. 31. -

2 - I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

3 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento anche parziale del colletto;

- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

4 - Per la valutazione dei danni causati a piante e ad aree verdi si dovranno considerare oltre alle ammende previste, le somme necessarie al ripristino delle condizioni iniziali o se questo non è possibile, al contenimento del danno subito. (*punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28.10.89, con particolare riferimento al "metodo svizzero"*)

#### **Art. 9. - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente di cui al precedente art. 8. - (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature è vietata ogni variazione del piano di campagna originario, l'interramento di materiali inerti o di altra natura e il transito di mezzi pesanti.

3 - Nel caso in cui, per carenza di spazio, si renda indispensabile il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, queste andranno adeguatamente protette dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (ad es. vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere adeguatamente protette da manufatti da prescrivere appositamente dalle imprese nel Piano Operativo, adeguatamente studiate per il movimento del personale e la movimentazione delle merci.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

6 - Gli interventi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto al precedente art. 8. -

#### **Art. 10. - Aree di pertinenza delle alberature**

1 - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza (altezza < 10 m) m. 2 di raggio
- per piante di seconda grandezza (altezza 10 – 20m) m. 4 di raggio
- per piante di prima grandezza (altezza >20m) m. 6 di raggio

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 10m) mq. 4 ( $\varnothing \cong$  cm 110)
- per piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) mq. 6 ( $\varnothing \cong$  cm 140)
- per piante di prima grandezza (altezza >20m); mq.10 ( $\varnothing \cong$  cm 180)
- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

3 - Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

4 - Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

5 - Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

#### **Art. 11. - Distanze minime di impianto**

1 - Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30.04.92, agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di polizia idraulica dei fiumi, degli usi e costumi della Provincia di Modena, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime tra il punto di impianto e costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza oltre m. 20 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.): 10 m

Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza da 10 a 20 m. (acero campestre, carpino bianco, ecc.): 6 m

Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza fino a 10 m. (Cercis, Prunus spp, ecc.) 4 m

Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.): 4 m

2 - Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

piante di terza grandezza	(altezza < 10m)	3 m
piante di seconda grandezza	(altezza 10-20m)	5 m
piante di prima grandezza	(altezza >20m)	7 m

3 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di **cm. 30 attorno al cavo.**

4 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

piante di terza grandezza	(altezza < 10m)	2m
piante di seconda grandezza	(altezza 10-20m)	3 m

piante di prima grandezza (altezza >20m) 4 m

5 - In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

		altezza massima delle piante a maturità aumentata di:
alberi di altezza	>4m	m.2
arbusti ed alberi di altezza e siepi di altezza	<4m >1,5m	m. 6
siepi con altezza	<1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

#### **Art. 12. - Norme per gli interventi edilizi**

1 - Negli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, nonché interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva (ad es. case a schiera), dovrà essere fornito il rilievo delle alberature esistenti e prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza. Siano essi edifici residenziali (urbani ed agricoli), produttivi, commerciali, e per servizi, secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

2 - In tutti gli interventi edilizi si dovranno adottare le norme relative alla salvaguardia della vegetazione esistente previste nell'art. 9. - del presente Regolamento.

3 - In caso di interventi edilizi sull'esistente non compresi nel precedente punto, dovrà essere presentata una rilevazione cartografica e fotografica dell'area di pertinenza, al fine di consentire una valutazione finale su eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.

4 - I progetti relativi agli interventi di cui artt. 8 e 12 della LR 31/2002 ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo ex LR 20/2000 3 s.m.i. dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde.

5 - Il progetto di sistemazione del verde, relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- planimetria dello stato dei luoghi comprendente la localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma, relativa indicazione del tipo di grandezza e dell'area di pertinenza
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera comprendente la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (di nuovo impianto ed esistenti), evidenziando il loro ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigue all'area di intervento;
- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.

6 - La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 31. -

7 - Per le nuove aree di espansione nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), dovranno essere previsti, progetto delle aree destinate a verde pubblico, eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere se adeguatamente motivata, distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

8 - Allegato alla richiesta del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto ["2"](#) sovrapposti agli impianti tecnologici e previsto sistema di irrigazione comandato da apposita centralina accessibile da area pubblica a copertura dell'intera area da cedere al comune.

Le aiuole di nuovo impianto devono avere dimensioni permeabili non inferiori ai parametri previsti dall'art. 10. - e art. 11. - . Nelle aiuole non devono essere collocate reti tecnologiche e il terreno deve essere di buona qualità (terre di coltivo).

Le opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, ciclabili, cordoli, ecc.) realizzate nell'ambito di comparti edilizi, devono essere cedute al comune con le necessarie garanzie di inibizione della crescita delle erbe infestanti (tessuto – non tessuto).

Per evitare l'effetto d'osmosi tra terreno e manufatti cementizi i perimetri delle aree verdi dovranno essere opportunamente isolate con apposita guaina impermeabile.

9 - I progetti edilizi e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno prevedere il rispetto delle alberature di alto fusto, nonché di tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

10 - Gli allevamenti zootecnici intensivi e i bacini di stoccaggio per liquami zootecnici (ai piedi dell'origine), le zone industriali al confine con quelle agricole o extraurbane dovranno essere perimetrati da una fitta barriera verde su doppio filare, composta dalle specie vegetali di cui al [gruppo 1°](#) dell'elenco di cui all'art. 13.

11 - E' fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di aree edificabili o destinate ad uso extra agricolo di custodirle ed effettuare i necessari interventi di manutenzione, (di norma almeno 2 sfalci ogni anno) per contenere lo sviluppo delle erbe infestanti.

### **Art. 13. - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al rispetto degli aspetti naturali, ecologici, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo, i cimiteri, i parchi e/o giardini e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Sono fatti salvi i singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

L'impianto delle specie del gruppo [4](#) non è ammesso per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo [1](#) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le specie

ibride o incroci. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

#### Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi [1](#) e [2](#) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di specie di essenze del gruppo [3](#) all'interno delle aree cortilive fino ad un massimo del 20% riferito al numero di piante per tipologia di alberi e per tipologia arbusti (20% complessivo delle 2 tipologie).

#### Verde urbano

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate dei gruppi [1](#) e [2](#), ma inserendo alberi ed arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggior discrezionalità nella scelta.

Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di vegetazione autoctona.

**LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI**

GRUPPO 1

Piante autoctone

**ALBERI**

1	Acer campestre	Acero campestre
2	Alnus glutinosa	Ontano nero
3	Alnus incana	Ontano bianco
4	Carpinus betulus	Carpino bianco
5	Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
6	Fraxinus ornus	Orniello
7	Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
8	Malus sylvestris	Melo selvatico
9	Mespilus germanica	Nespolo
10	Ostrya carpinifolia	Carpino nero
11	Populus alba	Pioppo bianco
12	Populus canescens	Pioppo grigio
13	Populus nigra	Pioppo nero
14	Populus tremula	Pioppo tremulo
15	Prunus avium	Ciliegio selvatico
15	Prunus domestica	Susino selvatico
17	Pyrus communis	Pero selvatico
18	Pyrus pyraeaster	Perastro
19	Quercus petraea	Rovere
20	Quercus pubescens	Roverella
21	Quercus robur	Farnia
22	Salix alba	Salice bianco
23	Salix fragilis	Salice fragile
24	Salix triandra	Salice da ceste
25	Sorbus domestica	Sorbo domestico
26	Sorbus torminalis	Ciavardello
27	Tilia cordata	Tiglio riccio
28	Tilia platyphyllos	Tiglio nostrale
29	Ulmus glabra	Olmo riccio
30	Ulmus minor	Olmo campestre

**ARBUSTI**

1	Berberis vulgaris	Crespino
2	Buxus sempervirens	Bosso
3	Colutea arborescens	Vescicaria
4	Cornus mas	Corniolo
5	Cornus sanguinea	Sanguinella
6	Corylus avellana	Nocciolo
7	Cotinus coggyria	Scotano
8	Crataegus monogyna	Biancospino monostilo
9	Crataegus oxyacanta	Biancospino distilo
10	Euonymus europeus	Fusaggine
11	Hedera helix	Edera
12	Hippophe rhamnoides	Olivello spinoso
13	Humulus lupulus	Luppolo
14	Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
15	Ligustrum vulgare	Ligustro
16	Lonicera caprifolium	Caprifolio
17	Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa
18	Paliurus spina-christi	Marruca
19	Prunus spinosa	Prugnolo
20	Pyracanta coccinea	Agazzino
21	Rhamnus catartica	Spin cervino
22	Rhamnus frangula	Frangola
23	Rosa canina	Rosa canina
24	Rubus caesius	Rovo piccolo
25	Rubus ulmifolius	Rovo
26	Salix cinerea	Salice grigio
27	Salix eleagnos	Salice da ripa
28	Salix purpurea	Salice rosso
29	Sambucus nigra	Sambuco nero
30	Viburnum lantana	Lantana
31	Viburnum opulus	Pallon di maggio
32	Vitis vinifera	Vite selvatica

GRUPPO 2

Altre piante consigliate

**ALBERI**

1	Celtis australis	Spaccasassi, Bagolaro
2	Ficus carica	Fico
3	Juglans regia	Noce
4	Malus domestica	Melo
5	Morus alba	Gelso
6	Morus nigra	Moro
7	Populus nigra v. Italica	Pioppo cipressino
8	Prunus armeniaca	Albicocco
9	Prunus cerasifera	Mirabolano
10	Prunus cerasus	Amarena
11	Prunus persica	Pesco
12	Punica granatum	Melograno
13	Pyrus cydonia	Cotogno selvatico
14	Salix viminalis	Salice da vimini
15	Taxus baccata	Tasso
16	Ulmus laevis	Olmo ciliato

GRUPPO 3

Specie non catalogate

Tutte le restanti specie di alberi e arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4 e 5.

GRUPPO 4

Specie vegetali non autoctone e non naturalizzate di cui si sconsiglia l'impianto

1	Abies ss.pp
2	Albizzia julibrissin
3	Acer negundo
4	Catalpa bignonioides
5	Camacyparis ss.pp
6	Cupressocyparis leylandi
7	Cupressus arizonica
8	Cedrus ss.pp
9	Pauwlonia
10	Pinus ss.pp
11	Populus euroamericana
12	Thuia ss.pp

GRUPPO 5	Specie infestanti	
1	Ailanthus altissima	Ailanto
2	Amorpha fruticosa	Falso indaco, amorfa
3	Robinia pseudoacacia	Robinia

ad eccezione delle loro varietà non infestanti

#### **Art. 14. - Difesa fitosanitaria**

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse a calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Gli interventi curativi potranno essere effettuati solo con prodotti a bassa tossicità, sia per l'uomo che per gli animali, appartenenti alle classi 3 e 4 dei presidi fitosanitari, dando la priorità ai prodotti di origine naturale ammessi nell'agricoltura biologica. Il servizio ambiente del comune è a disposizione per fornire tutte le indicazioni del caso.

#### **Interventi di lotta obbligatoria**

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

D.M. 17 aprile 1998

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*".

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996

“Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996

“Lotta obbligatoria contro il virus della “Vaiolatura delle drupacee” (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998

“Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Thaumatopea pytiocampa*”

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

D.M. 22 novembre 1996

“Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse)”

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

### **Art. 15. - Controllo della vegetazione spontanea**

1 - Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

2 - Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

2 - Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n. **1469** del **7 settembre 1998**.

3 - In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).

4 - Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

#### **Art. 16. - Alberi monumentali**

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

(I "Criteri per l'individuazione degli alberi monumentali" sono alla data di adozione del regolamento in fase di rielaborazione)

#### **1 - Interventi sull'esistente**

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Gli interventi necessari alla tutela ed alla conservazione degli alberi monumentali andranno concordati con il Servizio Ambiente del Comune di Savignano sul Panaro, che potrà richiedere i fondi necessari all'Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali della Regione Emilia Romagna

#### **2 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti**

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere messe a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie, tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire (in accordo con l'Amministrazione comunale) secondo la seguente tabella:

tab. n. 2 – Sostituzione alberi di pregio abbattuti con autorizzazione

alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Circonferenza fino a 125 cm	N. 2 piante di circonferenza minima di 32 cm
Circonferenza fino a 220 cm	N. 3 piante di circonferenza minima di 32 cm
Circonferenza fino a 314 cm	N. 4 piante di circonferenza minima di 32 cm
Circonferenza oltre 314 cm	N. 5 piante di circonferenza minima di 32 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm dal colletto.

3 – Abbattimenti senza autorizzazioni.

In caso di abbattimento senza autorizzazione o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, è prevista, in base all'art. 7 bis del D.L. 18.8.2000, n. 267, una sanzione amministrativa di cui art. 31. - del presente regolamento.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di danneggiamento o abbattimento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie secondo le indicazioni riportate nei punti [7](#), [8](#), [9](#), [10](#) dell'art. 6. - del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo di impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

**Art. 17. - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2 - Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dagli Art. 12. - e Art. 13. - del presente Regolamento.

3 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

---

## TITOLO II

### REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### **Art. 18. - Ambito d'applicazione**

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 19. - Destinatari**

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

#### **Art. 20. - Interventi vietati**

E' tassativamente vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- d. la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- e. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- f. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- g. raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- h. provocare danni a strutture e infrastrutture;
- i. inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- j. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- k. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali, i giardini e i marciapiedi delle pubbliche vie, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l. l'uso di qualsiasi mezzo a motore; è consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini); quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- m. i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

1 - La raccolta di frutti è consentita in piccole quantità nei parchi dove siano presenti alberi da frutto.

2 - Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

L'uso delle aree a verde pubblico deve avvenire nel massimo rispetto degli utenti, degli elementi naturali, dei manufatti e delle attrezzature presenti.

Il rilascio delle autorizzazioni è affidato agli Uffici competenti, previo parere del Servizio Ambiente.

**Art. 21. - Interventi prescritti**

E' fatto obbligo:

- ✓ di tenere i cani al guinzaglio o , in alternativa, con museruola, e comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- ✓ di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- ✓ di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di gettarli negli appositi cestini portarifiuti;
- ✓ di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

**Art. 22. - Deroghe**

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

---

## TITOLO III

### NORME INTEGRATIVE

#### **Art. 23. - Smaltimento dei resti organici derivanti da sfalci e potature.**

Considerato che:

- il materiale organico derivante dallo sfalcio di tappeti erbosi e dalle potature di alberi ed arbusti e dalla raccolta delle foglie costituisce una risorsa importante per la fertilità dei terreni;
  - i prodotti della combustione di residui organici, specialmente in fuochi liberi, sono nocivi alla salute ed alla pubblica incolumità e possono causare molestie superiori alla soglia di normale tollerabilità nelle persone esposte ai fumi;
  - che i suddetti inconvenienti possono essere incrementati da errate ed improprie modalità di combustione o dall'incuria nella conduzione dei fuochi.
- 1 - Le modalità di smaltimento di tali materiali devono essere prioritariamente effettuate mediante il compostaggio che potrà avvenire secondo tre modalità:
    - compostaggio domestico – mediante la realizzazione di piccoli cumuli, secondo le relative indicazioni previste nell'apposito progetto realizzato a livello comunale;
    - conferimento negli appositi cassonetti – è previsto nel territorio comunale lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti verdi tramite appositi cassonetti di color marrone; tali prodotti verranno poi compostati negli impianti provinciali;
    - conferimento all'isola ecologica – esistono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti verdi che saranno poi cippati e compostati negli impianti provinciali.
  - 2 - E' consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente per gli scarti legnosi o erbacei, provenienti dalla potatura o della estirpazione di frutteti e vigneti, nell'ambito della normale conduzione dei fondi agricoli, o dalla pulizia di fossi e corsi d'acqua, con le seguenti limitazioni e di norma, nei seguenti periodi dell'anno:
    - dal 1° dicembre al 31 marzo; dal 1° giugno al 30 giugno;
    - nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente;
    - dalle 8,30 alle 12,30, fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere più alimentati dopo le 13,30;
    - alla massima distanza dai fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.
  - 3 - I fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza di personale.
  - 4 - Se per qualsiasi ragione, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumi in quantità eccessiva, o ristagnanti al livello del suolo, lo si dovrà immediatamente spegnere;
  - 5 - Chi intende procedere alla combustione del materiale organico, nel rispetto delle predette prescrizioni, ma al di fuori dei periodi indicati, devono darne comunicazione verbale o telefonica all'ufficio tecnico entro il giorno precedente alla data di accensione dei fuochi specificando:
    - generalità e recapito del richiedente;
    - il luogo dove avverrà la combustione;
    - la data prevista per l'accensione dei fuochi;
    - le motivazioni che hanno reso necessaria la combustione al di fuori dei periodi predetti;
  - 6 - E', in ogni modo vietato:

- bruciare materiale umido;
- bruciare o utilizzare pneumatici o combustibili per l'avvio della combustione;
- accendere i fuochi in giornate piovose o eccessivamente ventose;
- bruciare materiale proveniente da orti e giardini e pertinenze di abitazioni civili, anche se provenienti da qualsivoglia pratica agronomica su alberi da frutto o viti.

**Art. 24. - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.**

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline.

Si consiglia l'utilizzo di macchine trinciasarmenti. E' possibile in alternativa bruciare il materiale proveniente dalla pulizia di fossi e corsi d'acqua creando piccoli cumuli, secondo le indicazioni contenute nell'art. 23. - .

**Art. 25. - Sfalcio di fossi e controllo della vegetazione presso le strade**

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile, giugno e ottobre di ogni anno.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7. - del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- A            taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- B            regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate nella tabella di cui all'art. 31. - del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

**Art. 26. - Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua**

I fontanili e maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro riempimento con terra o altri materiali ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 31. - , il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

**Art. 27. - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua**

E' di norma vietata tombare fossati e corsi d'acqua. Eventuali deroghe possono essere previste per comprovati problemi igienico-sanitari ed in ogni caso occorre apposita autorizzazione delle autorità competenti (servizio provinciale delle risorse idriche e della difesa del suolo)

In caso di soppressione o tombamento anche parziale, non autorizzati oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 31. - il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altri Enti per ragioni di pubblica utilità.

I tagli di vegetazione ripariale sui corsi d'acqua da parte dei privati non sono ammessi salvo precisa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

#### **Art. 28. - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi**

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti una miglioria ambientale dell'esistente.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata è prevista una sanzione amministrativa.

Oltre a questa sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva per ogni metro lineare di siepe od ogni metro quadro di macchia abbattuti od estirpati.

E' vietato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasarmenti o simili per il contenimento delle siepi. L'utilizzo di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa per ogni metro lineare di siepe danneggiato o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

#### **Art. 29. - Riempimenti di avvallamenti, ricarichi, ricaricatori e movimentazioni di terra**

Sono di norma vietati tutti gli interventi, (ad esclusione delle normali pratiche agricole), effettuati in zona agricola e comunque in aree extraurbane che comportino variazioni della morfologia e della composizione del suolo quali ricarichi e movimentazioni significativi di terra (art. 8 LR 31/2002), escavazioni, tombamenti ecc.

Tali interventi possono essere autorizzati dal Comune solo se sussistono particolari motivazioni di carattere igienico-sanitario o naturalistico (es. creazione di zone umide ).

#### **Art. 30. - Recinzioni**

Nelle zone agricole, zone E del P.R.G., le nuove recinzioni di immobili sono ammesse solo se costituite da siepi vive con eventuale rete metallica e pali in legno. La siepe dovrà essere costituita esclusivamente da specie autoctone di cui al [gruppo 1](#)<sup>o</sup>. Nel caso di ricostruzione o ristrutturazione di recinzioni esistenti dovranno essere utilizzati materiali congrui a quelli preesistenti o si dovranno adeguare alle prescrizioni generiche.

## TITOLO IV°

### SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

#### **Art. 31. - Sanzioni**

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento sono assoggettate alle seguenti sanzioni amministrative, secondo il Disposto degli artt. 106 – 107 – 108 – 109 – 110 R.D. 3/3/1934 N. 383; in base alla L. 3/2003 ( divenuta art. 7 bis del d.lgs 267/2000) le sanzioni Amministrative previste sono le seguenti

Tab 5 - Sanzioni

Art. violati	Oggetto	Sanzione amm.va (Euro)	Pagamento in misura ridotta (Euro)
6	Abbattimento alberi senza autorizzazione	da 25,00 a 500,00	50,00
7	Potature scorrette	da 25,00 a 500,00	50,00
8	Danneggiamenti	da 25,00 a 500,00	50,00
9	Danneggiamenti in aree di cantiere	da 25,00 a 500,00	50,00
10	Aree di pertinenza – mancato rispetto	da 25,00 a 500,00	50,00
12	Difformità esecutiva dalle Previsione progettuali	da 25,00 a 500,00	50,00
14	Mancata lotta obbligatoria	da 25,00 a 500,00	50,00
16	alberi monumentali abbattimento senza autorizzazione interventi non autorizzati	da 25,00 a 500,00	50,00
20	Interventi vietati Punti b/c/e/f/il/m/n/o/p Punti d/g	da 25,00 a 500,00	50,00
20	Interventi non autorizzati	da 25,00 a 500,00	50,00
21	Interventi prescritti	da 25,00 a 500,00	50,00
23	Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, ecc.	da 25,00 a 500,00	50,00
24	Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	da 25,00 a 500,00	50,00
25	Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	da 25,00 a 500,00	50,00
26	Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	da 25,00 a 500,00	50,00
27	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	da 25,00 a 500,00	50,00
28	Riempimento di avvallamenti, ricarichi ecc..	da 25,00 a 500,00	50,00

29	Recinzioni	da 25,00 a 500,00	50,00
----	------------	-------------------	-------

E' considerato trasgressore colui che materialmente effettua la violazione ed obbligato in solido, ai sensi della legge 689/81, il proprietario o l'usufruttuario dell'oggetto/proprietà su cui insiste la violazione

**Art. 32. - Norme Finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Il rilascio di nulla osta è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria approvati dalla giunta comunale con apposita delibera.

L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento potrà essere determinato con ordinanza del Sindaco.

**Art. 33. - Vigilanza**

Alla prevenzione e repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale. Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie ecologiche volontarie e da dipendenti comunali appositamente nominati. Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

**Art. 34. - Norme regolamentari in contrasto**

Le norme regolamentari e urbanistiche previste in altri regolamenti comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

**Art. 35. - Riferimenti Legislativi**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.